

Ordine del giorno

La Camera,

premessi che:

la legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita in relazione ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore della nuova disciplina;

si reputa necessaria un'analoga revisione per le tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, in modo strutturale ed organico, che tenga presente anche la significativa modificazione delle relazioni economiche tra le varie tipologie di coltivazioni, la ubicazione territoriale, e la reintroduzione di forme di imposizione patrimoniale che hanno come riferimento proprio le rendite catastali;

le richieste di rettifica e perequazione relative ai redditi di terreni, richieste dai comuni secondo l'iter previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e sue norme attuative, risultano spesso di durata anche di molti anni;

nel corso degli anni le diversificazioni di redditività, e quindi di valore patrimoniale, anche all'interno di analoghe classi e qualità di coltura sono venute significativamente crescendo anche in funzione dell'aumento della forbice di valore tra le singole cultivar e varietà soprattutto nell'ambito del comparto ortofrutticolo e viticolo e dette diversificazioni in moltissimi casi non trovano più rispondenza nei riferimenti catastali;

sino a gran parte del 2014 relativamente alla applicazione o esenzione dall'imposta comunale IMU si faceva riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 che stabilisce l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina il riferimento per identificare quali territori ricadano in tale definizione fosse la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che presenta in allegato un elenco dettagliato dei comuni interessati;

l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, introduceva la previsione di un decreto attuativo che individuasse i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applicasse tale esenzione, tenendo conto anche dell'altitudine riportata nell'elenco ISTAT ed eventualmente riservando un trattamento di favore ai terreni, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

con decreto 28 novembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'interno dettava le disposizioni di attuazione della legge n. 89 del 2014;

detto decreto stabiliva che diversamente dal passato erano esenti dall'imposta i terreni agricoli dei comuni con sede comunale ad una altitudine superiore ai 600 metri, individuandoli appunto sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto appunto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)», e prevedeva anche l'esenzione per i terreni agricoli in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, nei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri individuati sulla base del succitato elenco ISTAT;

con numerosi atti parlamentari di indirizzo e di controllo veniva sollecitata sia alla Camera che al Senato, la revisione della normativa in oggetto, anche interpretando le richieste delle associazioni di categoria interessate, dell'UNCEM e dell'Anci;

il Governo emanava un nuovo decreto legge rivedendo i criteri per l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e nel seguente esame al Senato, sono stati ulteriormente rivisti i requisiti dei soggetti ed i territori oggetto di esenzione o di agevolazione, disponendo tra l'altro una detrazione di 200 euro per determinate aree svantaggiate;

il criterio dell'altitudine e della montanità, soprattutto nella accezione attuale, che tratta allo stesso modo le diverse porzioni di territorio montano e non nei comuni parzialmente montani, non distingue in modo adeguato tra terreni e territori necessitanti di tutela fiscale e altri non necessitanti di tale attenzione, e che nei diversi territori lo svantaggio si coniuga ed articola con modalità e parametri anche altri, e che addirittura in alcuni casi vede terreni e territori di particolare pregio, anche patrimoniale, proprio in aree ad alta altimetria ma non per questo svantaggiate;

permane la necessità di una migliore armonizzazione complessiva della norma, anche recuperando un approccio più simile alla vecchia classificazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate come svantaggiati così come erano definite dalla Circolare del 14/06/1993 n. 9, sia pur necessariamente rivista alla luce del maggior gettito previsto dalla nuova norma;

impegnano il Governo:

ad avviare una revisione organica e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una armonizzazione tra colture e tra territori, che tenga conto della intervenuta modificazione delle relazioni economiche e competitive sui territori stessi e tra le filiere settoriali;

ad avviare in tempi brevi un'analisi delle conseguenze su comuni e contribuenti della applicazione delle norme contenute nel decreto in conversione in oggetto con particolare attenzione alle aree precedentemente classificate come svantaggiate e ai comuni classificati come parzialmente montani;

a ridefinire con un ulteriore provvedimento, i criteri di esenzione dall'IMU che tenga conto della situazione attuale dei terreni e della loro redditività, e tenendo conto anche della loro collocazione di contesto ambientale ed idrogeologico, ed anche del loro eventuale inserimento in aree protette e in S.I.C. ;

a valutare la possibilità, a partire dall'anno di imposta 2015, di prevedere detrazioni per determinate tipologie di imprese, anche su terreni in aree non montane o svantaggiate, con particolare attenzione ad aziende condotte da giovani agricoltori in fase di avviamento, e ad imprese sociali o di agricoltura sociale impegnate nell'inserimento lavorativo o nel recupero terapeutico di soggetti deboli e svantaggiati;

ad avviare, per la definizione dei criteri di esenzione e di detrazione sopra indicati, un confronto formalmente istituzionalizzato, oltre che con le Commissioni Finanze ed Agricoltura di Camera e Senato, anche con Regioni, Enti locali e Associazioni di rappresentanza di categoria.

Taricco, Ventricelli, Prina, Minnucci